



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 23.06.2017

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DELL'INTERVENTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA" - C.I.G. 7074126971

CHIARIMENTO N.1

QUESITO

In caso di RTI di due societa', la mandataria, puo' partecipare come tale avendo come requisiti prevalenti esclusivamente quelli tecnico-organizzativi? la mandante invece possiede come requisiti prevalenti quelli economico-finanziari.

RISPOSTA

No. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità economico-finanziaria di ai punti 6.4.2 a) del Disciplinare di gara devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i predetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

IN caso di RTI, la mandataria ha realizzato un fatturato globale per servizi di verifica espletati negli ultimi cinque anni antecedente la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo pari superiore a € 267.203,31; lo stesso fatturato globale e' stato realizzato sia per Servizi di Verifica di Progetto, che per servizio di Verifica di impianti entrambi come ente terzo tipo A ai sensi della 17020/2012; essendo gli stessi effettuati come ente 17020/2012, a nostre intese possono essere considerati entrambi come servizi di verifica utili a dimostrare il fatturato globale in materia in quanto gli stessi rispettano la stessa Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012; restiamo in attesa di una conferma in merito.

RISPOSTA

Si conferma

CHIARIMENTO N.3

QUESITO

Buongiorno nel disciplinare al punto 6.5 lettera H si richiede la cauzione provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 2 e 3 del D.LGS. 2016, ma nello stesso articolo: 93 comma 10 d.LGS 50/2016 dice che per le attivita' di supporto al Rup NON e' necessaria alcuna cauzione provvisoria. La cauzione pertanto non dovrebbe essere necessaria, essendo l'attivita' di verifica per definizione un attivita' di supporto al RUP.

RISPOSTA

Visto l'art. 93. 10 del D.Lgs. 50/2016, i partecipanti alla procedura di gara in oggetto non sono tenuti a presentare la cauzione provvisoria di cui al punto 6.5 lettera H del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO N.4

QUESITO

Buongiorno, in riferimento alla risposta all'ultimo chiarimento, in merito alla cauzione provvisoria prevista dal disciplinare di gara, siamo a chiedere quanto segue: - Richiesta l'emissione della cauzione definitiva ? - In sede di gara, e' richiesto l'impegno da parte del garante a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione?

RISPOSTA

L'aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come indicato nelle linee guida n. 1 dell'ANAC al paragrafo 4.1 della parte II.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre nella busta "Documentazione amministrativa" la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al certificato di verifica di conformità.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Moschettini

